Allegato XIV

**Modello unico di punti di dati (DPM)**

Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.

Il DPM risponde ai criteri seguenti:

a) fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento;

b) identificare tutti i concetti di business previsti negli allegati del presente regolamento;

c) fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

d) presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

e) prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;

f) riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.